

« Senza escludere che si abbia ad esaminare anche la possibilità di accrescere gli attuali stanziamenti di fondi per meglio fronteggiare gli urgenti bisogni di quella regione conviene pertanto notare che le somme già impegnate per sviluppare in essa l'esecuzione di opere pubbliche, rappresentano per l'entità loro, in rapporto alle disponibilità finanziarie ed alle generali esigenze del Paese, un vigoroso sforzo dei mezzi di bilancio ed un efficace rimedio.

« *Il sottosegretario di Stato*
« VISOCCHI ».

Tasca. — *Al ministro dell'istruzione pubblica*. — Per sapere se non creda opportuno disciplinare il lavoro dei subalterni delle Università con apposito regolamento, che meglio ne specifichi le attribuzioni e regoli più equamente, secondo lo spirito della legge, la ripartizione dei maggiori proventi ad essi spettanti ».

RISPOSTA. — « Le attribuzioni generali del personale subalterno universitario sono indicate dal regolamento 20 agosto 1909, n. 697, articolo 6, dove si indicano le funzioni che spettano ai bidelli, ai custodi, agli inservienti. Una più specifica designazione o, ancora più, un regolamento speciale per disciplinare i singoli lavori, sarebbe opera poco proficua e opportuna, e poco rispondente alle condizioni presenti del personale subalterno, quali sono stabilite dalle disposizioni vigenti, è assai difficile a uniformare data la varia natura degli istituti universitari.

« Il personale subalterno è infatti nominato direttamente dal Rettore ed è alla dipendenza diretta di questo (articoli 7 e 8 del regolamento precitato). Ed è necessario praticamente che sia così, perchè il genere di lavoro che spetta a quel personale è tale, che la valutazione di esso non potrebbe essere fatta in un'amministrazione centrale.

« I lavori di vigilanza e di pulizia, l'opera manuale o tecnica che si presta presso le cliniche e gli istituti scientifici è opera minuta, varia, quotidiana che solo i rispettivi direttori ed il rettore che si trovano sul luogo possono valutare al loro giusto valore.

« Inoltre non si tratta di un lavoro sempre identico e che possa prestabilirsi e fissarsi una volta per sempre anche nei particolari: esso varia da istituto ad istituto, da Università a Università, da una sta-

gione ad un'altra, finanche. Tutto questo complesso di circostanze fa sì che un regolamento che disciplinasse strettamente il lavoro dei subalterni riuscirebbe necessariamente imperfetto e non avrebbe altro effetto forse che suscitare contestazioni e diminuire l'autorità dei Rettori, e intralciare la vita degli istituti, che è bene sia quanto più possibile autonoma.

« Per quanto riguarda la ripartizione dei maggiori proventi delle tasse pare opportuno di far notare che una stretta e letterale interpretazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, che migliorò le condizioni del personale universitario, toglierebbe forse la facoltà data ai Consigli accademici dall'altra legge 28 maggio 1903, n. 224, di fare cioè erogazioni al personale servente. Ma il Ministero con una benevola e lunga interpretazione di essa ha continuato e continua ad accogliere le proposte dei Consigli accademici che solo possono con competenza giudicare della opportunità e della misura di tali concessioni.

« Ma, si ripete, ciò si è fatto in linea del tutto benevola e quasi eccezionale, onde pare che, nell'interesse dei subalterni, non sarebbe opportuno di sollevare la questione, la quale, se esaminata a stretto rigore di legge, non risulterebbe forse a loro vantaggio.

« Del resto sia per quanto riguarda la determinazione di un regolamento per il personale subalterno, sia per l'altra questione non sono alieno dall'esaminare quelle proposte che mi pervenissero dai Rettori delle Università.

« *Il sottosegretario di Stato*
« ROSADI ».

Vinaj. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere se, dovendosi il Ginnasio superiore ritenere per la legge del 1906 scuola di secondo grado, siano esclusi i suoi professori dagli incarichi delle supplenze nelle Scuole normali, nei Licei e negli Istituti tecnici, che per soprappiù hanno un insegnamento più gravoso di quelli dei Licei, degli Istituti tecnici e delle Scuole normali.

RISPOSTA. — « Per la legge 8 aprile 1906, n. 142, il Ginnasio, in tutte le sue classi, è istituto unico ed è di primo grado. Gli insegnanti di materie letterarie nelle classi superiori appartengono a un ruolo diverso e superiore a quello degli insegnanti delle classi inferiori; ma l'appartenenza ad un ruolo o ad un altro non ha alcuna influenza